Codice A1816B
D.D. 13 gennaio 2025, n. 29
CNA1061: Concessione demaniale breve gratuita per l'occupazione temporanea dell'alveo del torrente Varaita per "Lavori di manutenzione ai manufatti ubicati Km 0+572, Km 4+083, Km 8+747, Km 26+773, Km 29+011, Km 15+050 della linea Savigliano-Saluzzo-Cuneo, esecuzione di indagini strutturali e geotecniche ai rilevati di alcune opere della tratta Fossano - Cuneo e linea Savigliano - Saluzzo - Cuneo, propedeutici alla...

ATTO DD 29/A1816B/2025 DEL 13/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: CNA1061: Concessione demaniale breve gratuita per l’occupazione temporanea dell’alveo del torrente Varaita per "Lavori di manutenzione ai manufatti ubicati Km 0+572, Km 4+083, Km 8+747, Km 26+773, Km 29+011, Km 15+050 della linea Savigliano-Saluzzo-Cuneo, esecuzione di indagini strutturali e geotecniche ai rilevati di alcune opere della tratta Fossano - Cuneo e linea Savigliano - Saluzzo - Cuneo, propedeutici alla riclassificazione D4 della linea Savigliano-Saluzzo-Cuneo - Comune di Costigliole Saluzzo (CN) – Richiedente: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Premesso che:

- con nota assunta al prot. n. 55360/A1816B del 21/11/2024 la soc. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.) con sede in Roma - P.zza della Croce Rossa n. 1 (P.I. 01008081000) ha presentato la domanda di concessione demaniale breve (fino a 15 giorni) per l’occupazione temporanea di area appartenente al demanio idrico con mezzi meccanici per l’esecuzione di indagini strutturali e geotecniche al ponte km. 23+811 della tratta bivio Madonna dell’Olmo - Saluzzo in Comune di Costigliole Saluzzo (CN) (in prossimità dei lotti censiti al C.T. F. 9 mapp. n. 30-61, F. 8 mapp. n. 20, F. 7 mapp. n. 201), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all’istanza è allegato l’elaborato progettuale firmato dall’Ing. Stefano Erba (in qualità di Responsabile S.O. Ingegneria della soc. R.F.I. S.p.A.) in base al quale è descritta la lavorazione in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale 16 dicembre 2022 n.10/R (di seguito “regolamento”) e consistente in:

- occupazione temporanea del sedime demaniale (sinistra idrografica del torrente Varaita) con mezzi meccanici (sonda cingolata e piattaforma elevabile) per l’esecuzione di indagini

geognostioche e strutturali sul ponte esistente in acciaio.

Considerato che:

- con nota assunta al prot. n. 59889/A1816B del 16/12/2024, è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta integrazioni;

- il richiedente, con nota assunta al prot. n. 691/A1816B del 09/01/2025, a completamento dell'istanza ha prodotto l'attestazione di pagamento ed annullamento della marca da bollo da apporre sull'istanza;

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Costigliole Saluzzo (CN);

- l'AIPo – Agenzia Interregionale del Fiume Po, Autorità idraulica competente del tratto di torrente interessato dall'intervento, ha espresso proprio nulla osta idraulico condizionato alle prescrizioni di seguito elencate - n.11142/2024A assunto al prot. n. 61085 del 20/12/2024 allegato alla presente per farne parte integrante del presente provvedimento;

- a seguito di istruttoria tecnica del Settore Tecnico regionale - Cuneo l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto possono ritenersi autorizzabili con l'osservanza delle prescrizioni di seguito elencate:

a. dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione del cantiere, che dovrà prevedere tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte delle maestranze, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena. Occorrerà inoltre, individuare misure per evitare l'accesso all'alveo da parte di persone e mezzi non autorizzati, nonché prevedere le necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi ed in generale tutti gli accorgimenti da attuare ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;
b. in caso in cui il "Bollettino di allerta meteoidrologica" emesso da ARPA Piemonte indichi per le zone "E – Valli Varaita Maira e Stura (CN)" ed "M – Pianura Cuneese (CN-TO)" una previsione di allerta per fenomeni idraulici con criticità di colore giallo, arancione o rosso, dovrà essere interdetto l'uso dell'area di cantiere in alveo e dei relativi accessi in sponda;
c. in corrispondenza degli accessi all'area di cantiere in alveo, dovranno essere posti in sito cartelli d'avviso di pericolo in caso di innalzamento dei livelli di piena e di divieto di accesso in caso di eventi come sopra individuati.

Dato atto che:

- la concessione breve in oggetto, in quanto inerente ad occupazione temporanea di durata fino a 15 giorni, è esentata dal pagamento del canone così come previsto dalla "Tabella canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" di cui all'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018 (aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024);

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi e che sulla scorta degli atti progettuali, l'occupazione temporanea in argomento si può ritenere ammissibile;

- il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

DETERMINA

- di rilasciare alla soc. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.) la concessione demaniale breve per l'occupazione temporanea (15 gg) dell'alveo del torrente Varaita appartenente al demanio idrico, per l'esecuzione di indagini strutturali e geotecniche al ponte km. 23+811 della tratta bivio Madonna dell'Olmo - Saluzzo in Comune di Costigliole Saluzzo (CN), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza prescrizioni citate in premessa e delle seguenti condizioni:

a. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
b. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
d. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisionali di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc…);
e. il Concessionario dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante il ripristino dello stato dei luoghi;

e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico n.11142/2024A dell'Aipo – Agenzia interregionale del Fiume Po:

1. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori;
2. gli interventi di realizzazione in alveo della piazzola in materiale erodibile non dovranno comportare alcuna asportazione di materiale litoide;
3. le eventuali opere provvisionali in alveo (coronelle, rampe, piste), dovranno essere realizzate con materiale avente i prescritti requisiti di compatibilità ambientale previsti dalla normativa vigente e dovrà essere di tipo incoerente avente granulometria tale che le stesse possano essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o

piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque e/o indirizzare la corrente sulle opposte sponde e dovranno essere idoneamente dimensionate a tale scopo, le stesse inoltre dovranno essere immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino dello stato dei luoghi;

4. le eventuali opere provvisionali in alveo (coronelle) dovranno essere mantenute in alveo solo per lo stretto necessario a dare le opere compiute;
5. i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni e quelli estranei rimossi dovranno essere idoneamente smaltiti in base alla normativa vigente;
6. se non espressamente autorizzato, è fatto, altresì, divieto assoluto di formare cumuli di materiali nel corso d'acqua e nelle aree golenali adiacenti (ricomprese all'interno delle Fasce A e B), benché con carattere temporaneo;
7. durante l'esecuzione degli interventi e l'accesso all'alveo dovranno assolutamente essere evitati danneggiamenti alle opere idrauliche esistenti, che possono essere provocati con i mezzi d'opera di trasporto impiegati nelle lavorazioni in oggetto;
8. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la ripa del corso d'acqua, non essendo possibile alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
9. tutte le pertinenze demaniali di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente;
10. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.lgs.81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà informarsi e monitorare sugli appositi bollettini di allerta metereologica e idraulica rilasciati quotidianamente dall'ARPA Piemonte eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici.

- di accordare la concessione a titolo precario per quindici giorni a far data dalle presente determinazione fatte salve eventuali sospensioni lavori per causa di forza maggiore;

- di stabilire che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018 (aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:
Dalmasso - Cravero

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori